



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 20.05.2015

Oggetto: *Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna:*

- *Modifiche agli articoli 21, 22 e 30 e introduzione dell’articolo 30 bis delle Norme di Attuazione del PAI;*
- *Approvazione della “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti”;*
- *Approvazione della “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”;*
- *Aggiornamento della “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti.Artt. 13 e 15 delle N. A. del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI)”.*

L'anno duemilaquindici, addì venti del mese di Maggio, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 in Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 15.05.2015 prot. n. 5367 si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	x	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell’Industria	Componente		x
Pietro Delrio	Rappresentante delle Province	Componente		x
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I).

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici".

VISTE le Norme di Attuazione del PAI, con particolare riferimento all'art.21 "*Indirizzi per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture*" e all'art.22 "*Indirizzi per le verifiche su infrastrutture, opere, impianti, costruzioni ed attività soggetti a danno potenziale nelle aree di maggiore pericolosità idraulica. Interventi di delocalizzazione di persone, beni ed attività vulnerabili*";

VISTA la Direttiva 2007/60/CE finalizzata ad "*istituire un quadro della valutazione e la gestione dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità*".

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di attuazione della suddetta Direttiva 2007/60/CE che definisce le attività che devono essere svolte ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);

CONSIDERATO che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, concordemente all'art. 7 comma 3 lett a) del D.Lgs. 49/2010 deve essere predisposto nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n.22 del 01.08.2012 con la quale è stata approvata la "*Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1
DEL 20.05.2015

attuazione degli artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della Sardegna (PAI)";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.149 del 26.10.2012 con il quale, previa DGR n.40/12 del 11.10.2012, è stata approvata la *“Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della Sardegna (PAI)”*

VISTA la Deliberazione del 11 novembre 2014, n. 45/12 recante *“Interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio da rischio idraulico e idrogeologico. Autorizzazione all'utilizzo del personale dell'Ente Foreste della Sardegna fuori dai compendi forestali (L.R. n. 24/1999, art. 3, lett. d-bis.). Collaborazione dell'Ente Foreste per programmi straordinari aventi ad oggetto interventi di pulizia dei corsi d'acqua e per la rimozione della vegetazione e dei materiali ingombranti.”*

VISTA la L.R. 15 dicembre 2014, n. 33, di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo, con la quale è attribuita alla competenza dei Comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali.

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino (C.I.) n. 4 del 29.07.2014 di *“Avvio delle procedure per l'acquisizione delle informazioni finalizzate al censimento dei canali tombati nei Comuni della Sardegna”* con la quale è stato dato mandato alla Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) di attivare gli adempimenti tecnico-amministrativi atti alla raccolta preliminare di dati e informazioni circa la presenza e ubicazione di tratti tombati di corridoi fluviali, da acquisire direttamente dai singoli Comuni per tramite di apposita richiesta;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 18.12.2014, di Approvazione del Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e del relativo Rapporto preliminare afferente alla procedura di VAS;

VISTO il Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, con particolare riferimento all'elaborato denominato *“PGRA_RAS_06: Relazione sulle misure non strutturali”* nel quale sono state indicate le azioni di carattere non strutturale finalizzate alla gestione del fenomeno delle alluvioni in senso ampio, ovvero nelle diverse fasi della prevenzione, della protezione e della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1
DEL 20.05.2015

preparazione, al fine di ridurre quanto più possibile le conseguenze negative derivanti dal verificarsi dell'evento. Tali principi e intendimenti del PGRA saranno operativamente declinati attraverso i seguenti assi: la conoscenza e rafforzamento della coscienza del rischio; la sorveglianza e dispositivi di previsione delle piene; l'allerta e gestione delle crisi; la presa d'atto e definizione del rischio inondazione in aree urbanizzate; le azioni di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone; le opere per il contenimento delle piene; gestione delle opere di protezione idraulica;

CONSIDERATO che le azioni previste nel PGRA, quali misure non strutturali prevedono tra l'altro: la modifica e l'aggiornamento della disciplina di attuazione relative alle aree individuate come allagabili associate ai vari tempi di ritorno; la predisposizione di apposite direttive riportanti indirizzi operativi e gestionali di pertinenza e i principi generali di orientamento e di azioni possibili riguardo le tematiche dell'uso del suolo, della gestione delle attività agricole, della gestione selvicolturale e dell'esercizio della pastorizia;

CONSIDERATO che le suddette azioni sono finalizzate alla elaborazione di nuovi strumenti e metodologie di approccio in termini di condivisione della conoscenza e dell'esperienza del comportamento dei corsi d'acqua, così da rendere più efficaci i dispositivi tecnici, amministrativi e associativi, già in essere o da avviare, indirizzati, quale valido e utile supporto sia a livello pubblico che privato;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino (C.I.) n.2 del 31.03.2015 recante "*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna - Art. 10 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49. – Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - Aggiornamento dell'elaborato "PGRA_ 10: Repertorio dei canali tombati"* che prevede che vengano approvate apposite direttive di settore rivolte agli Enti Locali, al fine di incrementare il livello conoscitivo-analitico per poter acquisire gli elementi necessari per l'individuazione delle situazioni di maggiore criticità;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della citata L.R. 33/2014 sono state inoltrate, anche per le vie brevi, diverse segnalazioni e richieste da parte dei Comuni in merito a chiarimenti inerenti sia alla disciplina d'uso del territorio nelle aree individuate a pericolosità idrogeologica sia alla disponibilità di strumenti normativi e regolamentari che specificino non solo i principi ma forniscano concrete indicazioni e direttive atte a facilitare l'azione amministrativa ottimizzando le risorse e i tempi dei soggetti coinvolti nel singolo procedimento a partire dal cittadino interessato;



RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto e al fine di riscontrare e soddisfare le citate esigenze create e manifestate dagli Enti Locali, di intervenire sia a livello normativo che regolamentare attraverso le seguenti azioni:

1. modifiche agli articoli 21, 22 e 30 e introduzione dell'articolo 30 bis delle Norme di Attuazione del PAI:

a) Modifica dell'articolo 21 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI):

- La rubrica dell'articolo 21 è così sostituita "Indirizzi per la progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture"

- Il comma 1 è così sostituito:

"la Regione Sardegna approva per l'intero bacino idrografico regionale disposizioni e norme tecniche per la progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture a rete o puntuali a fini di prevenzione verso l'insorgere di pericoli idrogeologici e di nuove situazioni di rischio idrogeologico".

- Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 21 delle NTA del PAI è così sostituito:

"2. Le disposizioni e norme tecniche tendono a stabilire principi generali e prescrizioni affinché le attività di progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture a rete o puntuali di cui al precedente comma."

b) Modifica dell'articolo 22 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI):

- Nel comma 1 le parole "nelle sole aree di pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI" sono così modificate *"anche al di fuori delle aree di pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI"*;

c) Modifica dell'articolo 30 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI):

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"2. Per i corsi d'acqua o per i tratti degli stessi studiati mediante analisi idrologico-idraulica, nelle aree individuate mediante analisi di tipo geomorfologico che si estendono oltre le fasce di pericolosità moderata individuata col criterio idrologico-idraulico si applica la disciplina di cui al comma 1."

d) Dopo l'art 30 delle norme di N.A. del PAI è inserito il seguente articolo:

"Articolo 30 bis "Disciplina delle aree di esondazione individuate con la sola analisi geomorfologica"



1. *Per tutti i corsi d'acqua o per i tratti degli stessi nei quali, nell'ambito di studi dell'assetto idrogeologico, a scala regionale o locale, sono state determinate aree di esondazione con la sola analisi di tipo geomorfologico, i Comuni sono tenuti ad effettuare un apposito studio idrologico-idraulico di approfondimento, coerentemente con quanto indicato nelle presenti norme, al fine di determinare le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1).*

2. *Nelle more degli studi di approfondimento di cui al comma 1, per le opere o per gli interventi che ricadono all'interno delle aree di esondazione, afferenti a uno o più corsi d'acqua, determinate con il solo criterio geomorfologico, i Comuni sono tenuti preliminarmente ad effettuare apposito studio idrologico-idraulico volto a determinare le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1); tale studio dovrà contemplare i corsi d'acqua interessati nella loro interezza o almeno i tronchi degli stessi idraulicamente significativi.*

3. *Gli studi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e per le aree a pericolosità idraulica così determinate si applicano le relative norme di salvaguardia di cui all'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006;*

4. *per le aree di esondazione dei corsi d'acqua o dei tratti degli stessi individuate mediante analisi di tipo geomorfologico e oggetto degli studi di cui ai commi 1 e 2, che si estendono oltre le fasce di pericolosità moderata determinate con i richiamati studi, si applica la disciplina di cui all'articolo 30, comma 1."*

2. *approvazione della "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti";*

3. *approvazione della "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti";*

4. *aggiornamento della "Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti. Artt. 13 e 15 delle N. A. del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI)".*

SENTITA in merito la illustrazione svolta a cura del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio di alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico;

SENTITO il segretario generale dell'Autorità di Bacino



DELIBERA

ART. 1) di approvare le modifiche agli articoli 21, 22 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e l'introduzione dell'articolo 30 bis nelle stesse Norme di Attuazione così come di seguito riportato:

a) Modifica dell'articolo 21 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI):

- La rubrica dell'articolo 21 è così sostituita *“Indirizzi per la progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture”*

- Il comma 1 è così sostituito:

“la Regione Sardegna approva per l'intero bacino idrografico regionale disposizioni e norme tecniche per la progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture a rete o puntuali a fini di prevenzione verso l'insorgere di pericoli idrogeologici e di nuove situazioni di rischio idrogeologico”.

- Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 21 delle NTA del PAI è così sostituito:

“2. Le disposizioni e norme tecniche tendono a stabilire principi generali e prescrizioni affinché le attività di progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture a rete o puntuali di cui al precedente comma.”

b) Modifica dell'articolo 22 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI):

- Nel comma 1 le parole *“nelle sole aree di pericolosità idrogeologica perimetrata dal PAI”* sono così modificate *“anche al di fuori delle aree di pericolosità idrogeologica perimetrata dal PAI”*;

c) Modifica dell'articolo 30 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI):

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“2. Per i corsi d'acqua o per i tratti degli stessi studiati mediante analisi idrologico-idraulica, nelle aree individuate mediante analisi di tipo geomorfologico che si estendono oltre le fasce di pericolosità moderata individuata col criterio idrologico-idraulico si applica la disciplina di cui al comma 1.”

d) Dopo l'art 30 delle norme di N.A. del PAI è inserito il seguente articolo:

“Articolo 30 bis “Disciplina delle aree di esondazione individuate con la sola analisi geomorfologica”

1. Per tutti i corsi d'acqua o per i tratti degli stessi nei quali, nell'ambito di studi dell'assetto idrogeologico, a scala regionale o locale, sono state determinate aree di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1
DEL 20.05.2015

esondazione con la sola analisi di tipo geomorfologico, i Comuni sono tenuti ad effettuare un apposito studio idrologico-idraulico di approfondimento, coerentemente con quanto indicato nelle presenti norme, al fine di determinare le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1).

2. *Nelle more degli studi di approfondimento di cui al comma 1, per le opere o per gli interventi che ricadono all'interno delle aree di esondazione, afferenti a uno o più corsi d'acqua, determinate con il solo criterio geomorfologico, i Comuni sono tenuti preliminarmente ad effettuare apposito studio idrologico-idraulico volto a determinare le aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1); tale studio dovrà contemplare i corsi d'acqua interessati nella loro interezza o almeno i tronchi degli stessi idraulicamente significativi.*

3. *Gli studi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e per le aree a pericolosità idraulica così determinate si applicano le relative norme di salvaguardia di cui all'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006.*

4. *Per le aree di esondazione dei corsi d'acqua o dei tratti degli stessi individuate mediante analisi di tipo geomorfologico e oggetto degli studi di cui ai commi 1 e 2, che si estendono oltre le fasce di pericolosità moderata determinate con i richiamati studi, si applica la disciplina di cui all'articolo 30, comma 1."*

ART. 2) di approvare la "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti" di cui all'allegato 1 alla presente;

ART. 3) di approvare la "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti" di cui all'allegato 2 alla presente;

ART. 4) di approvare l'aggiornamento della "Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti. Artt. 13 e 15 delle N. A. del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI)" di cui all'allegato 3 alla presente.

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Paolo Giovanni Maninchedda